



no saldo e totale liberazione in dipendenza dell'apporto.

- iv. Gli Immobili conferiti vengono apportati nello stato di fatto e di diritto nel quale attualmente si trovano, con tutti i diritti, ragioni, azioni inerenti e servitù attive e passive, di ogni genere e denominazione, apparenti e non apparenti anche come risultanti e nascenti dallo stato dei luoghi e dalla natura stessa degli Immobili, ben noti alla Conferitaria, prescindendo dalla esistenza delle relative trascrizioni presso la competente Agenzia del Territorio di
- v. La Conferitaria subentra in tutti i diritti ed in tutti i Rapporti concernenti gli Immobili conferiti per cui qualsiasi ente, pubblico o privato, ed Autorità restano autorizzati ad effettuare ogni opportuna modifica di intestazione, volturazione quant'altro dipendente dal trasferimento, con esonero di ogni responsabilità in merito.
- vi. Il Conferente dichiara e garantisce a La Conferitaria:
  - vi i.a)** la piena proprietà, libertà e disponibilità degli enti dedotti nel conferimento e la libertà degli stessi da ipoteche, vincoli pregiudizievoli in genere, pesi, privilegi, sequestri e pignoramenti, prestando tutte le garanzie di legge anche per l'evizione;
  - vi i.b)** l'inesistenza di controversie giudiziali, tributarie, amministrative ovvero arbitrali di sorta e, per quanto noto al Conferente, l'inesistenza di

circostanze e situazioni di qualsiasi natura che possano costituire valido titolo o ragione per l'avvio di procedimenti contenziosi tali da incidere negativamente sui beni.

i. Gli effetti economici del qui perfezionato conferimento, hanno inizio dalla data di iscrizione del presente atto nel Registro delle Imprese e da tale data in avanti saranno a favore de La Conferitaria i redditi ed a suo carico le spese e gli oneri relativi.

ii. Il Conferente consente la voltura a nome de La Conferitaria di quegli enti che vi siano soggetti, con rinuncia ad ogni eventuale diritto di ipoteca legale, esonerando i competenti Uffici e Registri da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.

iii. Per gli effetti fiscali:

**ix i.a)** si richiede che il conferimento di cui al presente atto, in quanto costitutivo di Compendio Unico, sia assoggettato al disposto dell'art. 2, comma 4, del D.Lgs n. 99 del 29 marzo 2004 e quindi usufruisca delle agevolazioni previste da tale normativa, consistenti nell'esenzione dall'imposta di bollo e nell'applicazione dell'imposta di registro e ipotecaria in misura fissa;

**ix i.b)** a tal fine, La Conferitaria dichiara di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 3 lettera C) del succitato Decreto Legislativo, come da attesta-

zione che al presente si allega sotto la lettera "C", tenuto conto inoltre che La Conferitaria e già iscritta nell'apposita gestione previdenziale ed assistenziale, la medesima precitata ha i requisiti per ottenere le agevolazioni del Compendio Unico ex D.Lgs n. 99/2004;

**ix i.c)** ai sensi dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs 99/2004, gli Immobili conferiti con il presente atto, costituenti il Compendio Unico Agricolo, unitamente ai fabbricati posti al servizio dei terreni sono soggetti a *vincolo di indivisibilità ed inalienabilità a qualsiasi titolo* in quanto sono considerati unità indivisibili per 10 (dieci) anni dalla data di efficacia del presente atto, costituita dalla data di iscrizione presso il Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi. Il suddetto vincolo di indivisibilità sarà trascritto presso la competente Agenzia del Territorio. La Conferitaria si impegna a coltivare o condurre come Imprenditore Agricolo Professionale i terreni costituiti in "Compendio Unico" per almeno dieci anni.